

# D.M. 1/2/86

---

NORME DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO E LA COSTRUZIONE DI  
AUTORIMESSE E SIMILI

**ilario.mammone@ordineingegneripisa.it**

**27.02.2015**

N	ATTIVITA' All.1 DPR 151/2011	CATEGORIA			Attività del DM 16/02/1982
		A	B	C	
75	<p>Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>;</p> <p>locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>;</p> <p>depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m<sup>2</sup>.</p>	<p>Autorimesse fino a 1.000 m<sup>2</sup></p>	<p>Autorimesse oltre 1.000 m<sup>2</sup> e fino a 3.000 m<sup>2</sup>;</p> <p>ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m<sup>2</sup> e fino a 1000 m<sup>2</sup></p>	<p>Autorimesse oltre 3000 m<sup>2</sup>;</p> <p>ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m<sup>2</sup>;</p> <p>depositi di mezzi rotabili</p>	<p><b>92</b> - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili</p>

75	1 A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse fino a 1000 m <sup>2</sup>
	2 B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1000 m <sup>2</sup> e fino a 3000 m <sup>2</sup>
	3 B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>
	4 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 3000 m <sup>2</sup>
	5 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup>
	6 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m <sup>2</sup>	Depositati di mezzi rotabili

N	ATTIVITA'	CATEGORIA			Attività del DM 16/02/1982
		A	B	C	
53	Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie <b>coperta</b> superiore a <b>300 m<sup>2</sup></b> ; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie <b>coperta</b> superiore a 1.000 m <sup>2</sup> ;		Officine per veicoli a motore, rimorchi Per Autoveicoli e Carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m <sup>2</sup>  officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m <sup>2</sup>	officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m <sup>2</sup> officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m <sup>2</sup>	<b>72</b> - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	<b>72</b> - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m <sup>2</sup>		fino a 5.000 m <sup>2</sup>  ing. ilario mammane	oltre 5.000 m <sup>2</sup>	-----  4

53	1 B	<p>Officine per la riparazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>;</li> <li>- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m<sup>2</sup>;</li> </ul>	<p>a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m<sup>2</sup></p>
	2 B	<p>Officine per la riparazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>;</li> <li>- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m<sup>2</sup>;</li> </ul>	<p>b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m<sup>2</sup></p>
	3 C	<p>Officine per la riparazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>;</li> <li>- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m<sup>2</sup>;</li> </ul>	<p>a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup></p>
	4 C	<p>Officine per la riparazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>;</li> <li>- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m<sup>2</sup>;</li> </ul>	<p>b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m<sup>2</sup></p>

**D.M. 1/2/86**

**NORME DI SICUREZZA  
ANTINCENDI PER LA  
COSTRUZIONE E  
L'ESERCIZIO  
DI AUTORIMESSE E SIMILI**

0. DEFINIZIONI
1. GENERALITA'
2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
3. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
4. - IMPIANTI TECNOLOGICI
5. - IMPIANTI ELETTRICI
6. - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
7. - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI
8. - SERVIZI ANNESSI
9. - AUTOSALONI
10. - NORME DI ESERCIZIO
11. - NORME TRANSITORIE
12. - DEROGHE

# 0. DEFINIZIONI

## Altezza dei piani

**E' L'ALTEZZA LIBERA INTERNA TRA PAVIMENTO E SOFFITTO;**

**PER SOFFITTI A VOLTA L'ALTEZZA È DETERMINATA DALLA MEDIA ARITMETICA TRA L'ALTEZZA DEL PIANO D'IMPOSTA E L'ALTEZZA MASSIMA, ALL'INTRADOSSO DELLA VOLTA;**

**PER I SOFFITTI A CASSETTONI O COMUNQUE CHE PRESENTANO SPORGENZE DI TRAVI, L'ALTEZZA È LA MEDIA PONDERALE DELLE VARIE ALTEZZE RIFERITE ALLE SUPERFICI IN PIANTA.**

# 0. DEFINIZIONI

## Autofficina o officina di riparazione veicoli

**AREA COPERTA DESTINATA ALLE LAVORAZIONI DI  
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI**

# 0. DEFINIZIONI

## Autorimessa

**AREA COPERTA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AL RICOVERO, ALLA SOSTA E ALLA MANOVRA DEGLI AUTOVEICOLI CON I SERVIZI ANNESSI.**

**NON SONO CONSIDERATE AUTORIMESSE LE TETTOIE APERTE ALMENO SU DUE LATI.**

# 0. DEFINIZIONI

## Autosalone o salone di esposizione autoveicoli

**AREA COPERTA DESTINATA ALL'ESPOSIZIONE ED ALLA VENDITA DI AUTOVEICOLI.**

# 0. DEFINIZIONI

## Autosilo

**VOLUME DESTINATO AL RICOVERO, ALLA SOSTA ED ALLA MANOVRA DEGLI AUTOVEICOLI, ESEGUITA A MEZZO DI DISPOSITIVI MECCANICI.**

# 0. DEFINIZIONI

## Autoveicolo

**VEICOLO O MACCHINA MUNITI DI MOTORE A  
COMBUSTIONE INTERNA.**

# 0. DEFINIZIONI

## Box

**VOLUME DELIMITATO DA STRUTTURE DI RESISTENZA AL FUOCO DEFINITA E DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 40 m<sup>2</sup>.**

# 0. DEFINIZIONI

## Capacità di parcheggio

**E' DATA DAL RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE NETTA DEL LOCALE E LA SUPERFICIE DI PARCAMENTO.**

# 0. DEFINIZIONI

## Piano di riferimento

**PIANO DELLA STRADA, VIA, PIAZZA, CORTILE O SPAZIO A CIELO SCOPERTO DAL QUALE SI ACCEDE.**

# 0. DEFINIZIONI

## Rampa

**PIANO INCLINATO CARRABILE DESTINATO A SUPERARE DISLIVELLI.**

# Rampa aperta

E' LA RAMPA AERATA ALMENO AD OGNI PIANO,  
SUPERIORMENTE O LATERALMENTE,

PER UN MINIMO DEL 30% DELLA SUA SUPERFICIE IN  
PIANTA

CON APERTURE DI AERAZIONE

AFFACCIANTISI SU SPAZIO A CIELO LIBERO

OPPURE SU POZZI DI LUCE O CAVEDI

DI SUPERFICIE NON INFERIORE A QUELLA SOPRA DEFINITA

E A DISTANZA NON INFERIORE A m. 3,5 DA PARETI,  
SE FINESTRATE, DI EDIFICI ESTERNI CHE SI  
AFFACCIAANO SULLA STESSA RAMPA.








## Rampa a prova di fumo

**RAMPA IN VANO COSTITUENTE COMPARTIMENTO ANTINCENDIO AVENTE ACCESSO PER OGNI PIANO**

- MEDIANTE PORTE DI RESISTENZA AL FUOCO ALMENO **RE (EI)** PREDETERMINATA E DOTATA DI CONGEGNO PER LA CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO DI INCENDIO –**
- DA SPAZIO SCOPERTO**
- O DA DISIMPEGNO APERTO PER ALMENO UN LATO SU SPAZIO SCOPERTO.**



# 0. DEFINIZIONI

## Servizi annessi

**OFFICINE DI RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE E DI CARROZZERIE, STAZIONI DI LAVAGGIO E DI LUBRIFICAZIONE, ESERCIZI DI VENDITA DI CARBURANTI, UFFICI, GUARDIANIA, ALLOGGIO CUSTODE.**

# 0. DEFINIZIONI

Superficie specifica di parcheggio

**AREA NECESSARIA ALLA MANOVRA E AL  
PARCAMENTO DI OGNI AUTOVEICOLO.**

# 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

LE PRESENTI NORME HANNO PER OGGETTO I CRITERI DI SICUREZZA INTESI A PERSEGUIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E LA PRESERVAZIONE DEI BENI CONTRO I RISCHI DI INCENDIO E DI PANICO NEI

LUOGHI DESTINATI ALLA SOSTA, RICOVERO, ESPOSIZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI.

# 1.1 CLASSIFICAZIONE

- a) ISOLATE - MISTE
- b) INTERRATI – FUORI TERRA
- c) APERTE – CHIUSE
- d) SORVEGLIATE - NON SORVEGLIATE
- e) A BOX - A SPAZIO APERTO

# 1.1 CLASSIFICAZIONE

1.1.0 - LE AUTORIMESSE E SIMILI POSSONO ESSERE DI TIPO:

- a) **ISOLATE:** SITUATE IN EDIFICI ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A TALE USO ED EVENTUALMENTE ADIACENTI AD EDIFICI DESTINATI AD ALTRI USI, STRUTTURALMENTE E FUNZIONALMENTE SEPARATI DA QUESTI.
- b) **MISTE:** TUTTE LE ALTRE.

# 1.1 CLASSIFICAZIONE

1.1.1 - **IN BASE ALL'UBICAZIONE**, I PIANI DELLE AUTORIMESSE E SIMILI SI CLASSIFICANO IN:

- a) **INTERRATI**: CON IL PIANO DI PARCAMENTO A QUOTA INFERIORE A QUELLO DI RIFERIMENTO.
- b) **FUORI TERRA**: CON IL PIANO DI PARCAMENTO A QUOTA NON INFERIORE A QUELLO DI RIFERIMENTO. SONO PARIMENTI CONSIDERATE FUORI TERRA, AI FINI DELLE PRESENTI NORME, LE AUTORIMESSE AVENTI PIANO DI PARCAMENTO A QUOTA INFERIORE A QUELLO DI RIFERIMENTO, PURCHÈ L'INTRADOSSO DEL SOLAIO O IL PIANO CHE DETERMINA L'ALTEZZA DEL LOCALE SIA A QUOTA SUPERIORE A QUELLA DEL PIANO DI RIFERIMENTO DI ALMENO 0,6 m. E PURCHÈ LE APERTURE DI AERAZIONE ABBIANO ALTEZZA NON INFERIORE A 0,5 m.

# 1.1 CLASSIFICAZIONE

1.1.2 - IN RELAZIONE ALLA CONFIGURAZIONE DELLE PARETI PERIMETRALI, LE AUTORIMESSE E SIMILI POSSONO ESSERE:

- a) **APERTE:** AUTORIMESSE MUNITE DI APERTURE PERIMETRALI SU SPAZIO A CIELO LIBERO CHE REALIZZANO UNA PERCENTUALE DI AERAZIONE PERMANENTE NON INFERIORE AL 60% DELLA SUPERFICIE DELLE PARETI STESSE E COMUNQUE SUPERIORE AL 15% DELLA SUPERFICIE IN PIANTA.
- b) **CHIUSE:** TUTTE LE ALTRE.

# 1.1 CLASSIFICAZIONE

1.1.3 - IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO E/O DI USO LE AUTORIMESSE E SIMILI SI DISTINGUONO IN:

- a) **SORVEGLIATE**: QUELLE CHE SONO PROVviste DI SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO AI FINI ANTINCENDI OVVERO PROVvISTI DI SISTEMA DI VIGILANZA CONTINUA ALMENO DURANTE L'ORARIO DI APERTURA.
- b) **NON SORVEGLIATE**: TUTTE LE ALTRE.

# 1.1 CLASSIFICAZIONE

## 1.1.4 - IN BASE ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

INTERNI LE AUTORIMESSE E SIMILI SI  
SUDDIVIDONO IN:

a) A BOX

b) A SPAZIO APERTO

**2. - AUTORIMESSE  
AVENTI CAPACITA' DI  
PARCAMENTO NON  
SUPERIORE A NOVE  
AUTOVEICOLI**

## 2.1 Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiori a nove

- LE STRUTTURE PORTANTI ORIZZONTALI E VERTICALI DEVONO ESSERE ALMENO DEL TIPO **R 60** E, SE DI SEPARAZIONE, ALMENO (~~REI 60~~) **EI 60**;

- **LE EVENTUALI COMUNICAZIONI AMMISSIBILI CON I LOCALI A DIVERSA DESTINAZIONE, FACENTI PARTE DELL'EDIFICIO NEL QUALE SONO INSERITE, DEVONO ESSERE PROTETTE CON PORTE METALLICHE PIENE A CHIUSURA AUTOMATICA;**
- **SONO COMUNQUE VIETATE LE COMUNICAZIONI CON I LOCALI ADIBITI A DEPOSITO O USO DI SOSTANZE ESPLOSIVE E/O INFIAMMABILI;**

- LA SUPERFICIE DI AERAZIONE NATURALE COMPLESSIVA DEVE ESSERE NON INFERIORE A **1/30 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL LOCALE;**
- L'ALTEZZA DEL LOCALE DEVE ESSERE NON INFERIORE A **2 METRI;**
- L'EVENTUALE SUDDIVISIONE INTERNA IN BOX DEVE ESSERE REALIZZATA CON STRUTTURE ALMENO DEL TIPO **REI 30;**

- **OGNI BOX DEVE AVERE AERAZIONE CON APERTURE PERMANENTI IN ALTO E IN BASSO DI SUPERFICIE NON INFERIORE A 1/100 DI QUELLA IN PIANTA;**

**L'AERAZIONE PUÒ AVVENIRE ANCHE TRAMITE APERTURE SULLA CORSIA DI MANOVRA, EVENTUALMENTE REALIZZATE NEL SERRAMENTO DI CHIUSURA DEL BOX.**

## 2.2 Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove

- LE STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI DEVONO ESSERE REALIZZATE CON MATERIALI NON COMBUSTIBILI;
- LA SUPERFICIE DI AERAZIONE NATURALE DEVE ESSERE NON INFERIORE A  $1/30$  DELLA SUPERFICIE IN PIANTA;
- L'EVENTUALE SUDDIVISIONE INTERNA IN BOX DEVE ESSERE REALIZZATA CON STRUTTURE REALIZZATE CON MATERIALI NON COMBUSTIBILI;

- OGNI BOX DEVE AVERE AERAZIONE CON APERTURE PERMANENTI IN ALTO E IN BASSO DI SUPERFICIE NON INFERIORE A **1/100** DI QUELLA IN PIANTA: L'AERAZIONE PUÒ AVVENIRE ANCHE CON APERTURE SULLA CORSIA DI MANOVRA;
- L'ALTEZZA DEL LOCALE NON DEVE ESSERE INFERIORE **A 2 M.**

**2.3 Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove**

TALI AUTORIMESSE DEVONO ESSERE REALIZZATE COME DA PUNTO 2.1 SE MISTE E 2.2 SE ISOLATE.

**2.4 NELLE AUTORIMESSE A BOX, PURCHÉ DI VOLUME NETTO PER OGNI BOX NON INFERIORE A 40 M<sup>3</sup>, È CONSENTITO L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO PER IL RICOVERO DI NON PIÙ DI DUE AUTOVEICOLI.**

## Chiarimento fornito con Lettera-Circolare n. 1800/4108 del 1° febbraio 1988.

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0. del D.M. 1° febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1° febbraio 1986.

AL RIGUARDO SI RIBADISCE CHE, IN BASE AL D.M. 16 FEBBRAIO 1982, PUNTO 92, NON SONO SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO LE AUTORIMESSE PRIVATE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

Al punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le "Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli"; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1° febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577.

**Chiarimento fornito con Lettera-Circolare n. 1800/4108 del 1° febbraio 1988**

**3. - AUTORIMESSE  
AVENTI CAPACITA' DI  
PARCAMENTO  
SUPERIORE A NOVE  
AUTOVEICOLI**

# 3.0 UBICAZIONE

- **Max 6 PIANI INTERRATI**
- **Max 7 PIANI FUORI TERRA**
- **NON È CONSENTITO DESTINARE AD  
AUTORIMESSA LOCALI SITUATI OLTRE IL SESTO  
PIANO INTERRATO E IL SETTIMO FUORI TERRA.**

# 3.1 ISOLAMENTO

- **MIN REI 120**
- **MIN REI 90 CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO SPRINKLER**
- **APERTURE NON SOTTOSTANTI ACCESSI AD ATTIVITÀ 83, 84, 85, 86, 87 DEL D.M 16/2/82**

**Altrimenti autorimessa protetta da impianto fisso di spegnimento automatico**

## 3.2 ALTEZZA DEI PIANI

- **$h \geq 2,40$  m (MIN 2,00 m SOTTOTRAVE)**
- **PER GLI AUTOSILO È CONSENTITA UN'ALTEZZA DI 1,80 m.**

Criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 3.2 del D.M. 1° febbraio 1986 fissati dalla Lettera- Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995.

Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all'approvazione del progetto.

Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a 2,40 m, con un minimo di 2,00 m, a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a  $1/20$  della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;

b) l'altezza minima di 2,00 m deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a 30 m. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6 (autorimesse ad un solo piano)

*Criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 3.2 del D.M. 1° febbraio 1986 fissati dalla Lettera- Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995.*

*Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate, i*

*Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all'approvazione del progetto.*

# 3.3 SUPERFICIE SPECIFICA DI PARCAMENTO

**NON PUÒ ESSERE INFERIORE A:**

- **20 m<sup>2</sup>** PER AUTORIMESSE NON SORVEGLIATE
- **10 m<sup>2</sup>** PER AUTORIMESSE SORVEGLIATE E  
AUTOSILO
- Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m<sup>3</sup> è consentito l'utilizzo di dispositivo di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

**Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all'attenzione di questa Direzione Generale la problematica relativa al parcamento di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.**

**Come noto il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.**

**Il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche**

Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la **bozza** di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal CCTS per la p.i., prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcheggio pari a 2,5 m<sup>2</sup> in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m<sup>2</sup> in caso di autorimesse non sorvegliate, **si ritiene ammissibile l'introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.**

I Comandi provinciali nel rilasciare i Certificati di prevenzione incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1996 per gli autoveicoli; **un'apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicoli in meno.**

**Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.**

**Chiarimento interpretativo emanato con Lettera-Circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3 del 25 luglio 2000.**

# 3.4 RESISTENZA AL FUOCO

- **MIN R 90, STRUTTURE NON SEPARANTI NON COMBUSTIBILI**
- **MIN REI 90, STRUTTURE DI SEPARAZIONE con altre parti dello stesso edificio**
- **MIN REI 180, STRUTTURE DI SEPARAZIONE CON ATTIVITÀ 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982**
- **MIN REI 180 PER AUTOSILO (VOLUME DESTINATO AL RICOVERO, ALLA SOSTA ED ALLA MANOVRA DEGLI AUTOVEICOLI, ESEGUITA A MEZZO DI DISPOSITIVI MECCANICI)**

PER LE AUTORIMESSE DI  
TIPO ISOLATO E GLI  
AUTOSILO  
LE STRUTTURE ORIZZONTALI  
E VERTICALI  
NON DI SEPARAZIONE  
POSSONO ESSERE  
NON COMBUSTIBILI.

# 3.5 COMUNICAZIONI

- con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 metri
  - se  $N \leq 15$  autovetture  
**PORTA METALLICA PIENA munita di congegno di autochiusura**
  - Con EDIFICI CIVILI abitazione con altezza antincendio non superiore a 32 metri e/o con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982
    - se  $N \leq 40$  autovetture  
e non oltre il 2° interrato  
**PORTA RE 120 munita di congegno di autochiusura**

# LE AUTORIMESSE FINO A QUARANTA AUTOVETTURE E NON OLTRE IL SECONDO INTERRATO

POSSONO COMUNICARE CON LOCALI  
DESTINATI AD ALTRA ATTIVITÀ  
ATTRAVERSO DISIMPEGNO, ANCHE  
NON AERATO, AVENTE PORTE DI TIPO  
ALMENO **RE 60** MUNITE DI CONGEGNO  
DI AUTOCHIUSURA CON ESCLUSIONE  
DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ

DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15,  
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80,  
83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16  
febbraio 1982.

**LE AUTORIMESSE FINO A QUARANTA  
AUTOVETTURE E NON OLTRE IL  
SECONDO INTERRATO**

**POSSONO COMUNICARE**

**ATTRAVERSO FILTRI, COME DEFINITI DAL  
DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983,  
CON LOCALI DESTINATI A TUTTE LE**

**ALTRE ATTIVITÀ CON L'ESCLUSIONE DI**

**QUELLE DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13,  
14, 15, 16, 18, 19, 20,  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  
41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.**

# 3.5 COMUNICAZIONI

## ❖ CON ALTRE ATTIVITÀ

Escluse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,  
12...34, 41, 45, 51, 75,  
76, 78, 80, 83

**FILTRO A PROVA DI FUMO**

## ❖ GLI AUTOSILO NON POSSONO AVERE COMUNICAZIONI

Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.

**4 Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. n. P402 /4134 sott. 1 del 19 febbraio 1997.**

# 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

**LE AUTORIMESSE DEVONO ESSERE  
SUDDIVISE, DI NORMA, PER OGNI PIANO,  
IN COMPARTIMENTI DI SUPERFICIE NON  
ECCEDENTE QUELLE INDICATE NELLA  
TABELLA SEGUENTE.**

# 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

	FUORI TERRA				SOTTERRANEE			
PIANO	MISTE		ISOLATE		MISTE		ISOLATE	
	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse
terra	7500	5000	10000	7500				
primo	5500	3500	7500	5500	5000	2500	7000	3000
secondo	5500	3500	7500	5500	3500	2000	5500	2500
terzo	3500	2500	5500	3500	2000	1500	3500	2000
quarto	3500	2500	5500	3500	1500		2500	1500
quinto	2500		5000	2500	1500		2000	1500
sesto	2500		5000		1500		2000	1500
settimo	2000		4000		1500			60

# 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

UN COMPARTIMENTO PUÒ ESSERE ANCHE COSTITUITO DA PIÙ  
PIANI DI AUTORIMESSA, A CONDIZIONE CHE

- LA SUPERFICIE COMPLESSIVA SIA NON SUPERIORE AL 50% DI QUELLA RISULTANTE DALLA SOMMA DELLE SUPERFICI MASSIME CONSENTITE PER I SINGOLI PIANI DELLA PRECEDENTE TABELLA
- E CHE LA SUPERFICIE DEL SINGOLO PIANO NON SIA ECCELENTE QUELLA CONSENTITA DA QUELLO PIÙ ELEVATO PER LE AUTORIMESSE SOTTERRANEE O PIÙ BASSO PER QUELLE FUORI TERRA
- NÉ CHE LE SINGOLE SUPERFICI PER PIANO ECCELANO IL 75% DI QUELLE PREVISTE DALLA TABELLA.

# 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

LIMITATAMENTE ALLE AUTORIMESSE SITUATE AL PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO INTERRATO E PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO FUORI TERRA CHIUSE, **LE SUPERFICI INDICATE POSSONO RADDOPPIARSI IN PRESENZA DI IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO;**

OLTRE IL SECONDO INTERRATO E OLTRE IL QUARTO PIANO FUORI TERRA LE AUTORIMESSE CHIUSE DEVONO **SEMPRE ESSERE PROTETTE DA IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO.**

# 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

LIMITATAMENTE ALLE AUTORIMESSE FUORI TERRA  
APERTE FINO AL QUINTO PIANO FUORI TERRA LE  
SUPERFICI INDICATE POSSONO ESSERE **TRIPLICATE**  
**IN PRESENZA DI IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO**  
**AUTOMATICO.**

- OLTRE IL QUINTO PIANO DETTE AUTORIMESSE  
DEVONO ESSERE SEMPRE PROTETTE DA TALI  
IMPIANTI.

# 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

- **LE PARETI DI SUDDIVISIONE FRA I COMPARTIMENTI DEVONO ESSERE REALIZZATE CON STRUTTURE DI TIPO **ALMENO REI 90**;**
- **È CONSENTITO REALIZZARE, ATTRAVERSO LE PARETI DI SUDDIVISIONE, APERTURE DI COMUNICAZIONE MUNITE DI **PORTE ALMENO REI 90**, A CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO DI INCENDIO.**

# 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

I PASSAGGI TRA I PIANI DELL'AUTORIMESSA, LE RAMPE PEDONALI, LE SCALE, GLI ASCENSORI, GLI ELEVATORI, DEVONO ESSERE ESTERNI O RACCHIUSI IN GABBIE REALIZZATE CON STRUTTURE NON COMBUSTIBILI DI TIPO ALMENO REI 120 E MUNITI DI PORTE DI TIPO ALMENO REI 120 PROVviste DI AUTOCHIUSURA.

## 3.6 COMPARTIMENTAZIONE

LE **CORSIE DI MANOVRA** DEVONO CONSENTIRE IL FACILE MOVIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI E DEVONO AVERE AMPIEZZA

**NON INFERIORE A 4,5 m.**

**E A 5 m.** NEI TRATTI ANTISTANTI I BOX, O POSTI AUTO, ORTOGONALI ALLA CORSIA.

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza **non inferiore a 3,00 m** a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).

*Criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 3.6.3 del D.M. 1° febbraio 1986 fissati dalla Lettera- Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all'approvazione del progetto*

# 3.7 ACCESSI

## INGRESSI

**GLI INGRESSI ALLE AUTORIMESSE DEVONO ESSERE RICAVALI SU PARETI ATTESTATE SU VIE, PIAZZE PUBBLICHE O PRIVATE, O SU SPAZI A CIELO SCOPERTO. SE L'ACCESSO AVVIENE TRAMITE RAMPA, SI CONSIDERA INGRESSO L'APERTURA IN CORRISPONDENZA DELL'INIZIO DELLA RAMPA COPERTA.**

## 3.7 ACCESSI

**PER GLI AUTOSILO DEVE ESSERE PREVISTO UN LOCALE PER IL RICEVIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI.**

**TALE LOCALE, DI DIMENSIONI MINIME 4,5 X 5,5 m, DEVE AVERE LE STESSA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'AUTOSILO.**

# 3.7 ACCESSI

## RAMPE

**OGNI COMPARTIMENTO DEVE ESSERE SERVITO DA ALMENO UNA COPPIA DI RAMPE A SENSO UNICO DI MARCIA DI AMPIEZZA CIASCUNA NON INFERIORE A 3 m**


**O DA UNA RAMPA A DOPPIO SENSO DI MARCIA DI AMPIEZZA NON INFERIORE A 4,5 m.**

**PER LE AUTORIMESSE SINO A 15 AUTOVETTURE È CONSENTITA UNA SOLA RAMPA DI AMPIEZZA NON INFERIORE A 3 m.**

# 3.7 ACCESSI

DIVERSI COMPARTIMENTI, REALIZZATI ANCHE SU PIÙ PIANI, POSSONO ESSERE SERVITI DA UNICA RAMPA O UNICA COPPIA DI RAMPE A SENSO UNICO DI MARCIA COME SOPRA DESCRITTO **PURCHÉ LE RAMPE SIANO APERTE O A PROVA DI FUMO.**

LE RAMPE NON DEVONO AVERE **PENDENZA** SUPERIORE AL **20%** CON UN RAGGIO MINIMO DI CURVATURA MISURATO SUL FILO ESTERNO DELLA CURVA NON INFERIORE A **8,25 m** PER LE RAMPE A DOPPIO SENSO DI MARCIA E DI **7 m** PER LE RAMPE A SENSO UNICO DI MARCIA.



PIANO INTERRATO

**Per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.**

**Criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 7.2 del D.M. 1° febbraio 1986 fissati dalla Lettera-Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all'approvazione del progetto.**

**Criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 7.2 del D.M. 1° febbraio 1986 fissati dalla Lettera- Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all'approvazione del progetto**

**Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcheggio non superiore a 30 autoveicoli, è consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:**

- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia del tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;**
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con struttura di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90;**

- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l'area destinata al parcheggio degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).

**Criteria per la concessione di deroghe in via generale al punto 7.2 del D.M. 1° febbraio 1986 fissati dalla Lettera-**

**Circolare n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995. Ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate, i**

**Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedono direttamente all'approvazione del progetto**

# 3.8 PAVIMENTI

## PENDENZA

**I PAVIMENTI DEVONO AVERE PENDENZA SUFFICIENTE PER IL CONVOGLIAMENTO IN COLLETTORI DELLE ACQUE E LA LORO RACCOLTA IN UN DISPOSITIVO PER LA SEPARAZIONE DI LIQUIDI INFIAMMABILI DALLE ACQUE RESIDUE.**

**LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA CON MATERIALI ANTISDRUCCIOLEVOLI ED IMPERMEABILI.**

# 3.8 PAVIMENTI

## SPANDIMENTO DI LIQUIDI

**LE SOGLIE DEI VANI DI COMUNICAZIONE FRA I COMPARTIMENTI E CON LE RAMPE DI ACCESSO DEVONO AVERE UN LIVELLO LIEVEMENTE SUPERIORE (3-4 cm) A QUELLO DEI PAVIMENTI CONTIGUI PER EVITARE SPARGIMENTO DI LIQUIDI DA UN COMPARTIMENTO ALL'ALTRO.**

# 3.9 VENTILAZIONE

## NATURALE

**LE AUTORIMESSE DEVONO ESSERE MUNITE DI UN SISTEMA DI AERAZIONE NATURALE COSTITUITO DA APERTURE RICAVATE NELLE PARETI E/O NEI SOFFITTI E DISPOSTE IN MODO DA CONSENTIRE UN EFFICACE RICAMBIO DELL'ARIA AMBIENTE, NONCHÉ LO SMALTIMENTO DEL CALORE E DEI FUMI DI UN EVENTUALE INCENDIO.**

- AL FINE DI ASSICURARE UNA UNIFORME VENTILAZIONE DEI LOCALI, LE APERTURE DI AERAZIONE DEVONO ESSERE DISTRIBUITE IL PIÙ POSSIBILE UNIFORMEMENTE E A DISTANZA RECIPROCA NON SUPERIORE A 40 m.**

# 3.9 VENTILAZIONE


## SUPERFICIE NATURALE

- **$S \geq 1/25$**  superficie in pianta del compartimento

Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie - non inferiore a **0,003 m<sup>2</sup> per metro quadrato di pavimento** - **deve essere completamente priva di serramenti.**

- **indipendente per ogni piano**
- **Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box.**

**$S = 1/100$  superficie box, verso l'esterno o la corsia**



# 3.9 VENTILAZIONE

## MECCANICA

**NECESSARIA SE:**

- AL 1° PIANO INTERRATO > 125 AUTOVETTURE**
- AL 2° PIANO INTERRATO > 100 AUTOVETTURE**
- AL 3° PIANO INTERRATO > 75 AUTOVETTURE**
- AL 4° PIANO INTERRATO > 50 AUTOVETTURE**
  
- FUORI TERRA CHIUSE > 250 AUTOVETTURE**

**ad integrazione aerazione naturale**

# 3.9 VENTILAZIONE

## MECCANICA - caratteristiche

- 3 RICAMBI/ORA O CAMINI AVENTI SEZIONE NON INFERIORE A 0,2 m<sup>2</sup> PER OGNI 100 m<sup>2</sup> SI SUPERFICIE**
- DOPPIO IMPIANTO PER ESTRAZIONE E IMMISSIONE COMANDATO DA RIVELATORI DI CO SE N > 500 AUTOVEICOLI.**
- .....

### 3.9.4

Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad  $1 \text{ m}^2$  ogni  $200 \text{ m}^3$  di volume.

In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a  $1,0 \text{ m}$  oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di  $10 \text{ m}$  dai camini stessi.

# 3.10 MISURE PER LO SFOLLAMENTO

## DENSITA' DI AFFOLLAMENTO

- La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima:

ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad

$d = 0,1 \text{ PERSONE/m}^2$  PER AUTORIMESSE  
NON SORVEGLIATE

$d = 0,01 \text{ PERSONE/m}^2$  PER AUTORIMESSE  
SORVEGLIATE

# 3.10 MISURE PER LO SFOLLAMENTO

## CAPACITA' DI DEFLUSSO

- 50 PIANO TERRA
- 37,5 PER I PRIMI 3 PIANI SOTTERRANEI O FUORI TERRA
- 33 PER I PIANI OLTRE IL TERZO FUORI TERRA O INTERRATO

# 3.10 MISURE PER LO SFOLLAMENTO

## VIE D'USCITA

- LE AUTORIMESSE DEVONO ESSERE PROVVISI DI UN SISTEMA ORGANIZZATO DI VIE DI USCITA PER IL DEFLUSSO RAPIDO E ORDINATO DEGLI OCCUPANTI VERSO L'ESTERNO O IN LUOGO SICURO IN CASO DI INCENDIO O DI PERICOLO DI ALTRA NATURA.
- PER LE AUTORIMESSE INTERNATE LE VIE DI USCITA POSSONO TERMINARE SOTTO GRIGLIATI DOTATI DI CONGEGNI DI FACILE APERTURA DALL'INTERNO

# 3.10 MISURE PER LO SFOLLAMENTO

## VIE D'USCITA - dimensionamento

□ LARGHEZZA MIN USCITA = **1,20 M** ( due moduli )

Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a **0,6 m.**

- La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
- La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
- Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.

# 3.10 MISURE PER LO SFOLLAMENTO

## VIE D'USCITA - dimensionamento

- LE USCITE SULLA STRADA PUBBLICA O IN LUOGO SICURO DEVONO ESSERE UBICATE IN MODO DA ESSERE RAGGIUNGIBILI CON PERCORSI INFERIORI A
  - **40 m.**
  - **50 m** SE L'AUTORIMESSA È PROTETTA DA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO.
- N° MIN USCITE = 2 POSTE IN PUNTI RAGIONEVOLMENTE CONTRAPPOSTI.
- **PER AUTORIMESSE AD UN SOLO PIANO E PER LE QUALI IL PERCORSO MASSIMO DI ESODO È INFERIORE A 30 m IL NUMERO DELLE USCITE PUÒ ESSERE RIDOTTO AD UNO, COSTITUITA ANCHE SOLO DALLA RAMPA DI ACCESSO PURCHÉ SICURAMENTE FRUIBILE AI FINI DELL'ESODO.**

## 3.10.7 Scale - Ascensori

PER LE AUTORIMESSE SITUATE IN EDIFICI AVENTI ALTEZZA ANTINCENDI MAGGIORE DI 32 M, LE SCALE E GLI ASCENSORI DEVONO ESSERE A PROVA DI FUMO,

MENTRE PER LE AUTORIMESSE SITUATE IN EDIFICI DI ALTEZZA ANTINCENDI INFERIORE A 32 M SONO AMMESSE SCALE ED ASCENSORI DI TIPO PROTETTO.

### 3.10.8

L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a **60 m**.

Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno **90 cm** oltre l'ingombro degli autoveicoli.

## 4. - IMPIANTI TECNOLOGICI

### 4.1 Impianti di riscaldamento

IL RISCALDAMENTO DELLE AUTORIMESSE PUÒ ESSERE REALIZZATO CON:

- RADIATORI AEROTERMI ALIMENTATI AD ACQUA CALDA, SURRISCALDATA O VAPORE;
- IMPIANTI AD ARIA CALDA: È AMMESSO IL RICIRCOLO DELL'ARIA AMBIENTE SE L'AUTORIMESSA È DESTINATA AL RICOVERO DI SOLI AUTOVEICOLI DEL TIPO DIESEL;
- GENERATORI AD ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO: È AMMESSA L'INSTALLAZIONE DEI GENERATORI ALL'INTERNO DELL'AUTORIMESSA SE QUESTA È DESTINATA AL RICOVERO DI SOLI AUTOVEICOLI DI TIPO DIESEL.

# 5. IMPIANTI ELETTRICI

**5.1 NEI LOCALI DESTINATI AD  
AUTORIMESSA, ALLA VENDITA, ALLA  
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, GLI  
IMPIANTI E LE APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE DEVONO ESSERE  
REALIZZATE IN CONFORMITÀ DI QUANTO  
STABILITO DALLA LEGGE L° MARZO 1968,  
N. 186.**

# 5. IMPIANTI ELETTRICI

- 5.2 LE AUTORIMESSE DI CAPACITÀ SUPERIORE A TRECENTO AUTOVEICOLI E AUTOSILO, DEVONO ESSERE DOTATE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ALIMENTATI DA SORGENTE DI ENERGIA INDIPENDENTE DA QUELLA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE NORMALE.
- IN PARTICOLARE, DETTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEVONO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

# 5. IMPIANTI ELETTRICI

- **1) INSERIMENTO AUTOMATICO ED IMMEDIATO NON APPENA VENGA A MANCARE L'ILLUMINAZIONE NORMALE;**
- **2) INTENSITÀ DI ILLUMINAZIONE NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SFOLLAMENTO E COMUNQUE NON INFERIORE A 5 LUX.**

# 6. - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

## 6.1 Impianti idrici antincendio

### 6.1.0 Caratteristiche

**NELLE AUTORIMESSE FUORI TERRA  
ED AL PRIMO INTERRATO DI  
CAPACITÀ SUPERIORE A  
CINQUANTA AUTOVEICOLI DEVE  
ESSERE INSTALLATO COME MINIMO  
**UN IDRANTE OGNI CINQUANTA**  
**AUTOVEICOLI O FRAZIONE.****

## 6.1 Impianti idrici antincendio

**IN QUELLE OLTRE IL PRIMO  
INTERRATO, DI CAPACITÀ  
SUPERIORE A TRENTA  
AUTOVEICOLI, DEVE ESSERE  
INSTALLATO COME MINIMO  
**UN IDRANTE OGNI TRENTA**  
**AUTOVEICOLI O FRAZIONE.****

## 6.1 Impianti idrici antincendio

**GLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DEVONO ESSERE COSTITUITI DA UNA RETE DI TUBAZIONI PREFERIBILMENTE AD ANELLO, CON MONTANTI DISPOSTI NELLE GABBIE DELLE SCALE O DELLE RAMPE; DA CIASCUN MONTANTE, IN CORRISPONDENZA DI OGNI PIANO DELL'AUTORIMESSA, DEVE ESSERE DERIVATA CON TUBAZIONE DI DIAMETRO INTERNO NON INFERIORE A DN 40 **UN IDRANTE UNI 45 PRESSO OGNI USCITA.****

## 6.1 Impianti idrici antincendio

**LE AUTORIMESSE OLTRE IL  
SECONDO INTERRATO E QUELLE  
OLTRE IL QUARTO FUORI TERRA,  
SE CHIUSE, E OLTRE IL QUINTO  
PIANO FUORI TERRA, SE APERTE,  
E GLI AUTOSILO,  
DEVONO ESSERE SEMPRE  
PROTETTE DA **IMPIANTO FISSO**  
**DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO.****

### **6.1.1 Custodia degli idranti**

La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0.35 m e 0.55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.

### **6.1.2 Tubazione flessibile e lance**

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

### **6.1.3 Tubazioni fisse**

La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

## 6.1.4

Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar.

L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.

### **6.1.5 Alimentazione dell'impianto**

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino. Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.

### **6.1.6 Collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco.**

L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.

## 6.1.7 Capacità della riserva idrica

La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.

**6.1.8** Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia (sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per erogazione di acqua/schiuma.

*DM 20.12.2012*

ing. ilario mammone

## 6.2 Mezzi di estinzione portatili

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".

## 6.2 Mezzi di estinzione portatili

Il numero di estintori deve essere il seguente:

uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli;

per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli;

oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.

## **7. - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI**

**7.1** Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza inferiore a 1.5 m lungo i lati ove affacciano aperture di fabbricati perimetrali.

### **7.2 Pavimenti**

#### **7.2.0 Pendenze**

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

#### **7.2.1 Pavimentazione**

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdruccevoli e impermeabili.

## 7. - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI

### 7.3 Misure per lo sfollamento in caso emergenza

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devo essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

### 7.4 Impianti idrici antincendio

Per le autorimesse sulle terrazze deve esse installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione

## 8. - SERVIZI ANNESSI

### 8.1 Generalità

E' consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse

a:

a) officine di riparazione annesse;

b) stazione di lavaggio e lubrificazione,

c) uffici, guardiane, alloggio custode.

## 9. - AUTOSALONI

Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.

N	ATTIVITA'	CATEGORIA			Attività del DM 16/02/1982
		A	B	C	
68	<p>Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;</p> <p>Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m<sup>2</sup></p>	<p>fino a 50 posti letto</p> <p>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m<sup>2</sup></p>	<p>Strutture fino a 100 posti letto;</p> <p>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m<sup>2</sup></p>	<p>oltre 100 posti letto</p>	<p><b>86</b> - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.</p>
69	<p>Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.</p> <p><b>Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</b></p>	<p>fino a 600 m<sup>2</sup></p>	<p>oltre 600 e fino a 1.500 m<sup>2</sup></p>	<p>oltre 1.500 m<sup>2</sup></p>	<p><b>87</b> - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi</p>
70	<p>Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a <b>1000</b> m<sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg</p>		<p>fino a 3.000 m<sup>2</sup></p>	<p>oltre 3.000 m<sup>2</sup></p>	<p><b>88</b> - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq</p>

## 10. - NORME DI ESERCIZIO

### 10.1 NELL'AUTORIMESSA VIETATO:

- A) USARE FIAMME LIBERE SALVO QUANTO PREVISTO IN 8.1.0;
- B) DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI, SALVO QUANTO PREVISTO IN 8.1.0 E 8.1.1;
- C) ESEGUIRE RIPARAZIONI O PROVE DI MOTORI, SALVO QUANTO PREVISTO IN 8.1.0;
- D) PARCHEGGIARE AUTOVEICOLI CON PERDITE ANORMALI DI CARBURANTI O LUBRIFICANTI.

## 10. - NORME DI ESERCIZIO

**10.2** ENTRO L'AUTORIMESSA È PROIBITO FUMARE. TALE DIVIETO DEVE ESSERE SCRITTO A CARATTERI BEN VISIBILI.

**10.3** NELLE AUTORIMESSE SI APPLICANDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA SEGNALETICA DI SICUREZZA ESPRESSAMENTE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA ANTINCENDI.

## 10. - NORME DI ESERCIZIO

**10.4** NEGLI AUTOSILO NON È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON ADDETTE. L'AUTOVEICOLO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL PERSONALE ADDETTO CHE PROVVEDE ALLA SUCCESSIVA RICONSEGNA IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO.

**10.5** I PAVIMENTI DEVONO ESSERE PERIODICAMENTE LAVATI E I SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DEVONO ESSERE ISPEZIONATI E PULITI.

**10.6** IL PARCAMENTO DI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GAS AVENTE DENSITÀ SUPERIORE A QUELLA DELL'ARIA È CONSENTITO SOLTANTO NEI PIANI FUORI TERRA NON COMUNICANTI CON PIANI INTERRATI.

**DECRETO 22 novembre 2002 -**

**Disposizioni in materia di  
parcamento di autoveicoli alimentati  
a gas di petrolio liquefatto  
all'interno di autorimesse in relazione  
al sistema di sicurezza dell'impianto.  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
italiana n 283 del 3 dicembre 2002)**

Decreta:

**Art. 1 - *Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto***

1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

## ***Art. 2 - Condizioni di sicurezza delle autorimesse***

**1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.**

**2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.**

# D.M. 1/2/86

---

NORME DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO E LA COSTRUZIONE DI  
AUTORIMESSE E SIMILI

**[ilario.mammone@ordineingegneripisa.it](mailto:ilario.mammone@ordineingegneripisa.it)**

**27.02.2015**

*fine*  
ing. ilario mammone